Istituto Comprensivo Bova Marina- Condofuri
Via Montesanto, 26 - 89035 **BOVA MARINA**
Tel. & fax 0965.761002 C. M. RCIC85200D
e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it

CIRCOLARE N. 169 Bova Marina 31/08/2021

A tutto il personale scolastico dell'Istituto

Al DSGA

Al Sito web

Oggetto: **Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti. nota M.I. n 1620 del 30/08/2021**

A seguito del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, che ha introdotto **l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico** disponendo , in capo ai dirigenti scolastici, il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati, per opportuna **conoscenza delle SS.LL , si pubblica la nota M.I. n 1620 del 30/08/2021 , pari oggetto**

Tutto il personale scolastico si atterrà alle disposizioni in essa contenute

Ai sensi dell' art, 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, tutto il personale scolastico dovrà essere in possesso dellal specifica certificazione verde COVID-19 che attesta e la relativa validità temporale:

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),

b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),

c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 "*certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19*") è quella di coloro che per condizione medica

non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, "esentati dalla vaccinazione", sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

In mancanza del green pass o della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-Covid , il personale non sarà ammesso in servizio, non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola e sarà considerato assente ingiustificato; a decorrere poi dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso e non sarà dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento. A partire dal primo giorno, invece, e per ogni giorno di mancata esibizione del green pass, dallo stipendio viene sottratta la singola giornata, in quanto assenza non giustificata.

Rimangono confermate le disposizioni e le sanzioni di cui all'art 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021) :

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9.

Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge sopraddetto prevede ,inoltre,che "*il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario e' considerato assenza ingiustificata e* ***a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso*** *e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato*".

Si chiarisce che il personale scolastico non in possesso del green pass, pertanto, non riceve stipendio a partire dal primo giorno di assenza

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde **è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici** ***in quanto individuati*** *, quali* "***organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro"***

Gli obblighi di cui trattasi decorrono dal 1° settembre 2021 e determinano l'organizzazione di operazioni quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di legge, da coniugarsi con l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche. Al fine di sostenere i Dirigenti scolastici nelle attività di competenza,

con la presente si forniscono elementi informativi, così come indicazioni transitorie. In ragione della focalizzazione sullo specifico aspetto, si tralascia la ricognizione degli elementi concernenti il citato decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, peraltro già sviluppati nella precedente nota dello scrivente 13 agosto 2021, n. 1237.

*I datori di lavoro (*Dirigenti scolastici*) possono legittimamente trattare i dati personali, anche relativi a categorie particolari di dati (cfr. art. 9, par. 1, del Regolamento), dei dipendenti se il trattamento è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria (artt. 6, par. 1, lett. c), 9, parr. 2, lett. b), e 4, e 88 del Regolamento). Ad eccezione, pertanto, di quanto previsto per la vaccinazione quale requisito professionale per il personale sanitario, il trattamento da parte del datore di lavoro di dati relativi allo stato vaccinale dei dipendenti non è previsto da alcuna disposizione di legge (artt. 5, par. 1, lett. a), nonché 9, par. 2, lett. b), del Regolamento*).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C. Irene Mafrici

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93